



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 13 dicembre 2022, composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere
Alessandro Sperandeo	- Consigliere
Tatiana Calvitto	- Primo Referendario
Giuseppe Vella	- Referendario – Relatore
Antonino Catanzaro	- Referendario
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

VISTI i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Libero Consorzio di Enna per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, trasmessi dal Commissario del **Libero Consorzio comunale di Enna**, rispettivamente, in data 22.10.2019, protocollo C.d.c. n. 12251, in data 01.03.2021, prot. C.d.c. n. 2674, e in data 17.12.2021, prot. C.d.c. n. 10953;

VISTA l'ordinanza n.117/2022 con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Libero Consorzio di Enna

-Referti annuali del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli esercizi 2018,2019 e 2020 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione),

l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per l'anno 2020, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, anno 2020”*.

Tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state, altresì, fissate *“le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19”*.

In particolare, precisa la Sezione delle Autonomie nella predetta deliberazione, *“l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo”*.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia. A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti partecipanti. In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di “ autocorrezione “, con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa -contabile, ai fini sia di un' efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò posto, dall'analisi dei referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 dal Libero Consorzio di Enna, sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa, e quello sulla qualità dei servizi, non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL.

In merito, preme precisare che già, nell'esercizio 2019, nella **sezione introduttiva** riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, il Commissario Straordinario, *nella sezione note del questionario*, riferisce che non è stato possibile attuare il sistema dei controlli interni in totale conformità a quanto previsto dal regolamento dell'ente, stante che il processo di riforma delle Province, iniziato nel 2013 e non ancora concluso, non ha consentito l'adozione degli atti di programmazione nei termini previsti dalla normativa.

Tutto ciò posto, sulla base dei dati contenuti nei referti *de quibus*, si espongono gli esiti dell'attività, in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi, da cui sono emerse numerose debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni, rimanendo,

peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*vd.* deliberazioni di questa Sezione n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In riferimento al caso di specie, il Libero Consorzio di Enna, con determinazione commissariale n. 38/2021, ha rimodulato il regolamento sui controlli interni, che agli articoli dal 5 al 10 disciplinano il controllo di regolarità amministrativa.

In particolare, l'art.7, nel disciplinare il controllo successivo di regolarità amministrativa prevede che *“Il controllo successivo di regolarità amministrativa procede alla verifica degli atti adottati presso l'Ente, sotto il profilo della legittimità sostanziale e delle procedure. Esso è di tipo collaborativo e non ispettivo, ed è finalizzato a evidenziare eventuali criticità e scostamenti rispetto al quadro normativo di riferimento o vigente, nonché la qualità di redazione, forma e stile, con refertazioni espresse o con direttive cui uniformarsi, in caso di riscontrate irregolarità.*

2. Il controllo è effettuato, in autonomia e indipendenza, sotto la direzione del Segretario Generale, da specifico nucleo tecnico di controllo amministrativo (NTCA) costituito da personale idoneo alle consegne affidate, appositamente dedicato.

3. *Il personale del NTCA è individuato e assegnato con provvedimento del Segretario Generale.*
4. *Sono soggette al controllo successivo di regolarità amministrativa, quadrimestralmente, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, secondo un piano di auditing definito dal Segretario Generale con il NTCA, di norma entro il mese di dicembre di ogni anno.*
5. *L'Organo di Governo può indicare, prima della definizione del piano annuale, priorità, aree o funzioni, aspetti procedurali speciali da sottoporre ad auditing".*

Sulla base di quanto dichiarato nel referto, per quanto attiene al controllo preventivo, si da atto che, nel corso dell'esercizio 2020, non sono state adottate delibere di Giunta e di Consiglio con il parere tecnico e contabile contrario e sono stati regolarmente rilasciati i pareri di regolarità tecnica, nonché quelli in ordine alla regolarità contabile. Inoltre, per tutte le proposte di deliberazione, ove necessario, i responsabili dei diversi servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine di consentire al responsabile finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile e dell'eventuale attestazione della copertura finanziaria.

Sempre dall'esame del referto è, altresì, emerso che la tecnica di selezione degli atti da sottoporre a verifica è avvenuta con un campionamento "*ad estrazione casuale semplice*" e che gli atti sottoposti a controllo successivo sono stati complessivamente, nel 2020, **n. 120**.

Dall'analisi dei questionari, relativamente agli anni in esame, si evince quanto segue.

Per gli esercizi 2018 e 2019.

Emerge l'esigenza di monitorare, periodicamente, la congruità del numero di atti esaminati affinché siano sufficienti a rendere significative le risultanze del controllo successivo amministrativo-contabile (per l'anno 2018, n. 60 atti, inferiori rispetto all'esercizio precedente, **punto 2.5.a**). Con riferimento all'esercizio 2019 gli atti esaminati sono stati, invece, n. 120, adottando le stesse tecniche di campionamento applicate nell'esercizio precedente.

Per l'esercizio 2020:

- relativamente al **punto 2.6** controllo di regolarità amministrativa e contabile, si registra una scarsa percentuale di atti esaminati pari al 5,7% su un totale di 2.107. Tuttavia, gli

atti prodotti sono stati superiori ai precedenti esercizi e le irregolarità segnalate e rilevate sono state dieci di cui tutte sanate;

- l'assenza di ispezioni e indagini effettuate, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi **(punto 2.8)**.

Per il 2020, non sono stati adottati, inoltre, specifici protocolli per il sistema dei controlli interni adattandoli alla nuova sistemazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19.

Gli organi di controllo interno non hanno programmato e attuato verifiche successive, anche a campione, su atti di spesa, finalizzati a fronteggiare l'emergenza pandemica, adottati in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili **(punto 8.4 e successivo 8.5)**;

Non sono state istituite strutture dedicate alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari **(punto 8.6)**.

La Sezione, preso atto di quanto dichiarato dal Commissario nel referto, evidenzia:

- la necessità di implementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;
- attivare ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvergono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione (*"Piano dettagliato obiettivi"* e *"Piano della performance"*). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo

strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (vd. deliberazioni di questa Sezione n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sopra richiamata, durante l'emergenza da COVID-19, nell'ambito del controllo di gestione, è rilevante il collegamento fra aspetti finanziari (in particolare le spese/i costi) e non finanziari (indicatori di *output*/risultato e relativi *target*), poiché le manovre finanziarie connesse alla pandemia hanno influenzato in modo diverso gli Enti territoriali e, al loro interno, i diversi settori di attività. Il controllo di gestione, pertanto, dovrà essere in grado di individuare tali differenze, in modo che, anche nelle mutate contingenze, sia evidente il collegamento fra risorse finanziarie e obiettivi.

Nel caso di specie, gli articoli dal 10 al 12 del vigente regolamento sui controlli interni, disciplinano il controllo di gestione prevedendo, tra l'altro, che *“Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente e prevede periodicamente, ogni semestre, la raccolta e l'analisi dei relativi dati in appositi reports.*

2. La rimodulazione dei Controlli Interni agli effetti dell'art. 1 del presente regolamento, comporta che il già istituito Controllo di Gestione, per le finalità aggiuntive richieste dall'evoluzione legislativa, ferme le fasi e i contenuti previsti dall'art. 197 del D.Lgs. 267/2000 (PEG, Rilevazione, Valutazione), si armonizzi altresì anche con le seguenti specifiche:

a) Il processo di controllo è permanente, e presuppone la definizione di obiettivi, da parte dell'Organo di Governo, talché possa costituirsi il rapporto tecnico obiettivi - azioni, e ottimizzarsi ogni eventuale intervento correttivo.

b) Gli obiettivi possono essere definiti in documenti di programmazione dedicati o rimessi, aggiuntivamente o autonomamente, in altri provvedimenti e/o atti di indirizzo. In mancanza di pianificazione specifica, gli obiettivi sono individuati nella Relazione previsionale e programmatica o nel DUP approvati e per come risultano formalmente assegnati ai Responsabili incaricati del loro raggiungimento con apposito atto dell'Organo di Governo

(PEG): è sempre fatta salva la possibilità, in capo all'Organo di governo, di formulare indicazioni sui particolari servizi da sottoporre a Controllo di Gestione. Il Responsabile del Settore competente al Controllo di Gestione può definire, d'intesa con il Segretario Generale, format descrittivi degli obiettivi che consentano ostentare le caratteristiche di cui al D. Lgs 150/2009 e le referenze contabili idonee a condurre il controllo di gestione.

c) Per consentire l'attività del Controllo di Gestione, il Responsabile dell'obiettivo trasmette al Responsabile del controllo di gestione il documento di assegnazione e quelli successivi ad esso relativi, per consentire, rispettivamente, l'incardinamento del processo di controllo e la successiva verifica in itinere.

d) Il Responsabile del Settore competente al Controllo di Gestione, in armonia alla presente regolamentazione, ove occorrente provvede a disciplinare con proprie prescrizioni interne di dettaglio o, a richiesta, concertate con il Segretario Generale, le articolazioni di funzionamento del servizio, a valere nei confronti del personale dedicato, e dei Responsabili apicali della gestione. A tal fine potrà anche predisporre, e rimettere a questi ultimi per il riscontro sinergico (Rilevazione):

- schemi di report con indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, nonché specifiche sezioni di disamina per agevolare l'attività di monitoraggio e refertazione periodica, dai quali si evincano:

- numero delle azioni correttive poste in essere;
- grado di complessivo raggiungimento degli obiettivi;
- analisi e informazioni sull'andamento finanziario dell'Ente e della gestione per agevolare la valutazione sull'andamento della stessa (valutazione) di cui sono titolari e operare, all'occorrenza, pronti interventi correttivi.

3. Il Responsabile del controllo di gestione, in armonia alla presente regolamentazione, ove occorrente provvede a disciplinare, con prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del controllo di gestione, con indicazioni ai Responsabili delle macrostrutture di metodologie di rilevamento o con richiesta di informazioni periodiche. A tal fine potrà anche predisporre, e rimettere a questi ultimi per il riscontro sinergico schemi di report o alert specifici. In detto contesto provvede: a redigere, con cadenza semestrale, un report sul controllo di gestione, e a trasmetterlo ai soggetti di cui sopra, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti e all'organismo deputato alla valutazione della performance".

Dall'analisi del questionario 2020 e della correlata documentazione, si evince che l'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, che consente di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. Tale forma di controllo si avvale, inoltre, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia.

Come, tra l'altro, più volte precisato nelle linee guida sui controlli interni elaborate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, appare centrale la predisposizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi, nonché circa l'adequatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti.

Dall'analisi dei questionari, relativamente agli anni in esame, si evince quanto segue.

Per gli esercizi 2018 e 2019 emerge:

- a) la mancata previsione nei regolamenti e nelle delibere dell'Ente dell'indicazione che le articolazioni organizzative decentrate, inserite nei diversi settori operativi, si attengano alle direttive della struttura centrale, relativamente a procedure operative, criteri di analisi e livello di approfondimento delle elaborazioni. **(punto 3.3);**
- b) l'indisponibilità del dato di cui al **punto 3.4**, in merito alla tempestività e aggiornamento dei *reports* prodotti nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere;
- c) l'assenza di un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare **(punto 3.9).**

Per l'esercizio 2020, dall'esame del questionario le criticità segnalate nei precedenti esercizi appaiono superate.

La Sezione prende atto.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi*

fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”.

Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, a fronte dell'emergenza da COVID-19, la stessa Sezione delle autonomie ha puntualizzato *“La situazione emergenziale implica la necessità di adozione di nuovi piani strategici, da adeguare in relazione alle mutate misure organizzative ed alle nuove urgenze nella gestione dell'Ente. Ciò potrebbe indurre a rivedere le priorità e a ricalibrare gli interventi prioritari, anche individuando ulteriori risorse da impiegare.*

In questa logica, considerando anche il contesto di risorse scarse in cui si muovono le amministrazioni territoriali, andrebbero rivisti i documenti programmatici (DEFR per le Regioni e DUP per gli Enti locali) per individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari, anche in rapporto all'Amministrazione degli organismi partecipati. Nella riprogrammazione della gestione, inoltre, si dovrebbero considerare i rischi connessi all'emergenza sanitaria e prevederne gli impatti strategici e operativi sul bilancio, nonché sull'organizzazione degli Enti, con particolare riguardo a quelli derivanti dalla scelta di forniture o professionalità difficilmente surrogabili, anche ai fini della predisposizione delle eventuali soluzioni alternative”.

Ciò premesso, nel caso di specie, gli articoli 13 e 14 del regolamento sui controlli interni, aggiornato con deliberazione consiliare n. 38/2021, disciplina tale forma di controllo. In particolare, nell'articolo 14, si esplicita la metodologia del controllo strategico, prevedendo che *“Il controllo strategico presuppone la definizione di programmi d'intervento strategici da parte dei soggetti deputati all'indirizzo politico: questi possono essere definiti e declinati in documenti di programmazione dedicati (DUP) o rimessi, aggiuntivamente o autonomamente, in altri provvedimenti e/o atti di indirizzo.*

2. Il NTCS, in permanente collaborazione con il Settore cui compete il Controllo di gestione:

- *censisce e monitora i programmi e i piani d'intervento strategici approvati e/o assegnati dagli organi di indirizzo politico, richiedendone periodica informazione e aggiornamento sullo stato di attuazione ai Responsabili delle macrostrutture: sulla scorta della suddetta rilevazione, in cui devono ricorrere i contenuti minimi del controllo strategico, sono avviati l'elaborazione dei dati*

rimessi in termini qualificativi e quantitativi, comunque resi idonei a consentire le valutazioni proprie del controllo strategico.

- *provvede, in armonia alla presente regolamentazione e, ove occorrente, a disciplinare con proprie prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del servizio e, per le specifiche della consegna, a predisporre e rimettere ai Responsabili delle macrostrutture, per il riscontro sinergico, schemi di reports dai quali si evincano:*

- *numero delle azioni correttive poste in essere;*

- *numero di indicatori elaborati di risultato (outcome), di efficacia, di efficienza e di economicità*

- *percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici;*

I Responsabili di Settore che mancano, anche parzialmente, nelle consegne loro affidate ai fini del Controllo Strategico, ne rispondono integralmente e personalmente, anche agli effetti dell'erogazione di premialità di ogni genere.

4. Il NTCS, di concerto con il Settore cui compete il Controllo di Gestione, rimette, di norma entro il mese di settembre, le risultanze del controllo strategico in un referto annuale che trasmette al Presidente per le determinazioni consequenziali in ordine all'attuazione dei programmi approvati dagli organi titolari dell'indirizzo politico.

5. Il referto contempla le specifiche del controllo strategico disciplinate dalla legge e condotte secondo la regolamentazione locale, ed è formulato in modo da evidenziare e coniugare gli elementi di valutazione e verifica ivi prescritti “.

Dall'analisi dei questionari, relativamente agli anni in esame, si evince quanto segue.

Per gli esercizi 2018 e 2019.

Si rileva la mancata attuazione di un controllo strategico ai fini della verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale criticità è stata segnalata da questa Sezione, in sede di controllo ed esame del questionario negli esercizi precedenti.

L'Ente nella **“sezione note” del questionario/relazione** riferisce quanto già riportato nella sezione introduttiva.

Per l'esercizio 2020.

Le criticità individuate nei precedenti esercizi appaiono superate, atteso che l'Ente nel questionario riferisce di avere attuato il controllo strategico. Nelle note aggiuntive, inoltre, relativamente **ai punti 4.8 e 4.9, l'Ente precisa che ha provveduto a monitorare**

lo stato di raggiungimento degli obiettivi strategici inseriti nel piano della performance collegati con gli obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti, specificando che il Piano esecutivo di gestione è stato approvato il 29/12/2020.

In materia di emergenza sanitaria, invece, non è stata adeguata la programmazione strategico-operativa, anche adottando nuovi piani strategici, alle mutate misure organizzative nella gestione dell'Ente.

Non è stato rivisto, altresì, il DUP al fine di individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari.

In tema di **lavoro agile**, inoltre, il sistema di misurazione e valutazione della performance non è stato adeguato alla nuova organizzazione del lavoro agile.

Non sono stati individuati gli indicatori per valutare lo stato di implementazione, la performance individuale e la performance organizzativa.

Dall'analisi del referto 2020 si rileva, invece, che, in sede di controllo strategico, sono stati adottati indicatori di miglioramento della qualità dei servizi e di innovazione e sviluppo.

Trattasi di parametri importanti per verificare l'adeguatezza delle politiche strategiche adottate, in relazione agli obiettivi e alla qualità dei servizi prefissati.

La Sezione prende atto delle precisazioni ed integrazioni fornite dal Libero Consorzio in sede di questionario e non ha nulla da rilevare in merito a tale tipologia di controllo.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*vd.*

deliberazioni di questa Sezione n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Ciò risulta di maggiore attualità in considerazione della situazione emergenziale e in tal senso la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, precisa che *“nel mutato contesto organizzativo, gli Enti hanno dovuto contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell'emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della programmazione di bilancio, onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del sistema economico-produttivo ed ai provvedimenti di rinvio delle scadenze dei principali adempimenti contabili”*.

Figura centrale di questo sistema di controllo è il Responsabile del servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, capaci di effettuare il monitoraggio dei flussi informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.

Nel caso di specie, gli art. 15 e 16 del vigente regolamento sui controlli interni disciplinano tale tipologia di controllo.

Dall'analisi dei questionari, relativamente agli anni in esame, si evince quanto segue.

Per l'esercizio 2018 si rileva:

- a) che il controllo sugli equilibri finanziari non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati (cfr. paragrafo successivo n. 6);
- b) l'adozione di misure necessarie per ripristinare il pareggio di bilancio a causa di squilibri della gestione di competenza;
- c) l'esigenza nel corso dell'esercizio di effettuare le segnalazioni, ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL, per il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- d) che l'Ente è stato oggetto di controllo finanziario ai sensi dell'art. 148 bis TUEL.
-Art. 38 quater della legge n. 58/2019 sui Rendiconti esercizi 2016, 2017, 2018 e bilancio di previsione 2019. *(cfr. Delibera di questa Sezione n. 81/2021/PRSP).*

Per l'esercizio 2019.

In riferimento ai **punti 5.2 e 5.9**, si evidenzia che le segnalazioni effettuate, ai sensi

dell'art. 153 del TUEL, ed i conseguenti limiti gestionali, hanno espletato i loro effetti nell'esercizio 2019 fino all'approvazione dell'art. 38 quater del d.l. 34/2019 e la conseguenziale assegnazione del contributo straordinario (*cfr. sezione note del questionario di cui al punto 5*).

Per l'esercizio 2020.

Si evidenzia che, oltre al permanere di alcune criticità indicate ai punti precedenti, nelle note aggiuntive, in merito agli equilibri finanziari 2020, l'Ente rappresenta che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato in data 24/12/2020, con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio, n. 18 del 11/12/2019 (quindi in ritardo rispetto ai termini di approvazione).

Nelle note, altresì, è segnalato che considerato il contesto finanziario sopra descritto, a seguito della nota prot. 658 del 14/01/2020, a firma del Responsabile del Servizio finanziario, del Segretario Generale e del Commissario Straordinario, l'Ente ha applicato le rigorose regole della gestione provvisoria, anche durante l'esercizio provvisorio.

Dalla risposta al questionario, anno 2020, si evidenzia, altresì, che sono stati attivamente coinvolti, in tale tipologia di controllo, gli organi politici, il Segretario generale e i responsabili dei servizi.

Il controllo sugli equilibri finanziari non risulta integrato con il controllo sugli organismi partecipati.

Dal referto trasmesso, di cui al **punto 8.14** e successive voci, l'ente riferisce, inoltre, che la legislazione emergenziale non ha influito sulla verifica della congruità delle stime in ordine a molteplici aspetti, quali trasferimenti erariali, entrate tributarie, altre entrate correnti, debiti fuori bilancio, rispetto vincoli finanza pubblica.

La Sezione prende atto di quanto evidenziato dall'Ente in merito alle difficoltà finanziarie stante il processo di riforma delle Province ancora in atto.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000 prevede che:

“1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. *Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.*

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente”* (art. 147-quater, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, più volte richiamata, durante l'emergenza da COVID-19 *“particolare attenzione si dovrebbe prestare agli organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l'opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo.*

È, al riguardo, da considerare che il monitoraggio del contratto di servizio costituisce un punto essenziale delle verifiche spettanti all'Amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra Ente e società affidataria e, dall'altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente”.

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (vd. deliberazioni di questa Sezione n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Nel caso di specie, l'art.18 del vigente regolamento dei controlli interni, precisa le tipologie e le modalità di espletamento di tale forma di controllo.

In particolare, l'articolo *de quo* prevede che *“Il controllo sulle società/organismi partecipati è finalizzato alla verifica periodica con cadenza annuale:*

a) del rispetto delle disposizioni e condizioni contenute nel D.Lgv. 100/2017 modificativo del D.Lgv. 175/2016, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

b) del perseguimento degli obiettivi gestionali definiti preventivamente dall'Amministrazione secondo parametri qualitativi e quantitativi, a cui deve tendere la società/organismo partecipato;

c) degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati al fine di individuare azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

2. L'organo di indirizzo politico competente per legge, sulla scorta del report sopra citato, effettua annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo sugli elementi sopra esposti e sui piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

3. Il Responsabile del coordinamento del controllo sulle società/organismi partecipati organizza, sulla scorta di quanto pervenuto dai Responsabili delle Macrostrutture, anche a mezzo di indicatori appositamente elaborati, un sistema informativo con finalità di monitoraggio e rilevazione.

A tal fine:

- Il Responsabile del Settore competente ai servizi finanziari monitora e relaziona in ordine:

a) ai rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la partecipata;

b) alla situazione contabile e gestionale della partecipata;

c) al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

- Il Responsabile della Struttura competente ratione materiae in ragione dell'attività della partecipata monitora e relaziona in ordine:

a) alla situazione gestionale ed organizzativa della partecipata;

b) ai contratti di servizio;

c) alla qualità dei servizi affidati;

d) all'efficacia, all'efficienza, all'economicità della partecipazione dell'Ente;

e) al grado medio percentuale di realizzazione degli obiettivi affidati.

4. Il Responsabile del coordinamento del controllo sulle società/organismi partecipati provvede, in armonia alla presente regolamentazione, ove occorrente, a disciplinare con proprie prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del servizio e, per le specifiche della consegna, a predisporre e rimettere ai Responsabili delle macrostrutture interne e/o delle

stesse società/organismi partecipati, per il riscontro sinergico, schemi di reports dai quali si evincano:

- numero delle azioni correttive poste in essere;*
- numero di indicatori elaborati di efficacia, efficienza, economicità e di qualità dei servizi affidati;*
- percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle diverse società/organismi partecipati;*
- ogni altro elemento di valutazione e verifica ritenuto necessario e/o idoneo per le finalità del controllo”.*

Secondo quanto dichiarato nel referto, è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del TUSP.

Dall’analisi dei questionari, relativamente agli anni in esame, si evince quanto segue.

Per l’esercizio 2018.

L’Ente non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, del TUEL. Di conseguenza, non sono state fornite tutte le risposte indicate nel questionario.

Occorre evidenziare, inoltre, che a seguito del controllo ai sensi dell’art.1, co. 166 e s.s. della Legge n.266/2005, (sui rendiconti 2016, 2017 e 2018) si segnalava l’incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali e la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati (art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs. 118/2011).

Per l’esercizio 2019.

L’ente riferisce che in merito al punto 6.1 del questionario, nell'ambito del regolamento dei controlli interni, è inserito un articolo che riporta, genericamente, quanto previsto dal 2° comma dell'art 147 quater del D. Lgs. n. 267/2000, senza, tuttavia, regolamentare, in maniera adeguata, le forme e le modalità di controlli sugli organismi partecipati.

Con riferimento ai punti 6.2 – 6.7 – 6.10 non è previsto alcun numero di *reports*, precisando, comunque, che, dal giugno 2013, il Libero Consorzio Comunale di Enna è retto da Commissari Straordinari (ad oggi) che riuniscono, in un unico soggetto, i

poteri dei tre distinti Organi dell'Amministrazione (Presidente, Giunta e Consiglio), tenuti, per legge, ad assicurare, esclusivamente, la gestione ordinaria dell'Ente. In detto contesto e tenuto conto, altresì, dell'esigua durata del relativo incarico, non sono stati dati, agli organismi partecipati, gli obiettivi di cui al 2° comma dell'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000. Non è stato possibile, conseguentemente, esercitare il monitoraggio periodico nonché l'analisi degli scostamenti e l'individuazione di opportune azioni correttive. (cfr. punto 6 della sezione note del questionario).

Per l'esercizio 2020.

L'Ente ha riportato nella sezione relativa agli organismi partecipati le stesse criticità degli esercizi precedenti, ma nelle note aggiuntive ha rappresentato che, con riferimento al quesito 6.1 e seguenti, nell'ambito della struttura organizzativa, l'Ente non ha previsto una specifica struttura settoriale preposta specificatamente alla gestione ed al controllo degli organismi partecipati.

Il controllo viene ripartito ed effettuato tra i diversi Settori, in ragione della tipologia di controllo. Riferisce, altresì, con riferimento al **quesito 6.5**, che tra le società partecipate dall'Ente non ricorre la fattispecie descritta nel quesito. Con riferimento ai quesiti **6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.15, e 6.16** si fa presente che, ad eccezione di una, tutte le altre società a controllo pubblico e/o partecipate da questo Ente sono in stato di liquidazione o dichiarate fallite.

In tema di emergenza sanitaria non sono stati fatti interventi adeguati sui contratti di servizio per far fronte alla situazione pandemica.

La Sezione prende atto delle informazioni fornite nel referto esaminato, in merito alla razionalizzazione delle società partecipate.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle Autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III “Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi”, art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell’art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all’interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l’organo preposto, eventualmente anche esterno all’Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR “*durante l'emergenza da COVID-19 , particolare attenzione dovrebbe essere riservata a tale forma di controllo che, anche nella fase precedente all'emergenza pandemica, non sembra aver trovato ottimale attivazione (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, avente ad oggetto “I controlli interni degli Enti locali, esercizio 2017, p. 36 e ss”)., sebbene si tratti di una ineludibile valutazione che consente un raffronto tra i risultati validati dagli altri controlli con i risultati conseguiti, alla luce dell'effettiva soddisfazione del cittadino utente”* .

Premesso ciò, nel caso di specie, nel regolamento sui controlli interni si fa riferimento a tale tipologia di controllo negli articoli 19 e 20, che disciplinano le finalità e le modalità di svolgimento di tale attività.

Dall’analisi dei questionari, relativamente agli anni in esame, si evince quanto segue.

Per l’esercizio 2018 si rileva:

- a) la mancata estensione delle rilevazioni sulla qualità dei servizi anche agli organismi partecipati (punto 7.3);
- b) l’Ente non ha realizzato rispetto all’esercizio precedente, un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati (**punto 7.10**);

Per l’esercizio 2019/2020.

Rimangono confermati i suesposti punti, evidenziando che il controllo è stato attivato limitatamente ai servizi sociali mediante questionario somministrato ad un campione di utenti.

L’Ente, infatti, nelle note aggiuntive al presente punto (*appendice covid-19 note aggiuntive*), riferisce che il controllo è stato attivato limitatamente ai servizi sociali

mediante colloqui telefonici con le famiglie e con gli studenti se maggiorenni che hanno usufruito del servizio.

La Sezione accerta, pertanto, che: il controllo di qualità dei servizi erogati da parte del Libero di Consorzio di Enna ha riguardato soltanto alcune attività; non è stato previsto il coinvolgimento degli *stakeholder*; non è stato realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità; non sono stati effettuati confronti con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e tale tipologia di controllo non è estesa alle società partecipate.

In siffatto contesto, la Sezione, nel rimarcare l'importanza di tale tipologia di controllo, invita l'Ente a superare tali criticità.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. *"cruscotto direzionale"*), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*di questa Sezione cfr. anche deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC*).

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Libero Consorzio di Enna relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, **con riserva di verifica dei successivi referti**

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Libero Consorzio di Enna;

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo, e in particolare:

- in tema di **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**:
 - implementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;
 - attivare ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi
- procedere, in tema di **controllo sulla qualità dei servizi**, al fattivo coinvolgimento degli *stakeholder*; ad effettuare dei confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, al fine, altresì, di elevare gli standard di qualità, estendendo, il controllo a tutti i servizi erogati dall'Ente e dai propri organismi partecipati;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a mezzo sistema Con.Te, al Commissario Straordinario, al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei revisori dei conti e all'Organismo di valutazione del Libero di Consorzio di Enna. Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 13/12/2022.

L'ESTENSORE

(Giuseppe Vella)

II PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 19 Dicembre 2022.

Il funzionario responsabile
(Boris Rasura)

